

Tonini, Luigi
Le imposte pagate in
Rimini nel secolo XIV

LE IMPOSTE

PAGATE IN RIMINI NEL SECOLO XIV

LEZIONE POPOLARE

TENUTA NEL PATRIO LICEO

DAL COMMENDATORE

DOTT. LUIGI TONINI

LA DOMENICA 29 MAGGIO 1870

CON NOTE DI VARIO GENERE

IN BOLOGNA
PRESSO NICOLA ZANICHELLI
SUCCESSORE ALLI MARSIGLI E ROCCHI

1872.

... Chiariss. Sig. ...

Ugo Cerquetti

in argomento di mia ...

... ami[illegible]

LE IMPOSTE

PAGATE IN RIMINI NEL SECOLO XIV

LEZIONE POPOLARE

TENUTA NEL PATRIO LICEO

DAL COMMENDATORE

DOTT. LUIGI TONINI

LA DOMENICA 29 MAGGIO 1870

CON NOTE DI VARIO GENERE

IN BOLOGNA
PRESSO NICOLA ZANICHELLI
SUCCESSORE ALLI MARSIGLI E ROCCHI

1872.

Proprietà letteraria



MODENA: TIPI NICOLA ZANICHELLI E SOCI 1872

La Storia nostra municipale del Secolo XIV, di quel Secolo grande per ogni maniera di risorgimento in civiltà e potenza, ha pur essa le sue pagine dolorose; e fra queste una, dalla quale, perchè piena di utili considerazioni, prendo argomento, o Signori, alle parole onde sono per intrattenervi. Su quella pagina sta scritto — Le Imposte — E voi oggi in mezzo ai tanti clamori che per questo titolo assordano le nostre contrade, e in mezzo ai tanti fastidi, che pur troppo ci affannano per questa materia, se avvenga che i balzelli, i quali furono cinque Secoli fa, vi paiano, come a prima vista vi parran pure, lievi e portabilissimi, e voi direte — beati que' dì anche in ciò che ebbero di più grave e di più molesto — e ne farete oggetto d' invidia. Ma se invece per relazione de' tempi vi parranno quali credo mostrarvi essere stati, cioè nulla meno affannosi dei nostri, voi ne trarrete per avventura cagion di conforto pel noto adagio: *solatium est miseris socios habere penantes,* e ne riformerete il giudizio; o, se non altro, vi gioverà pure il trovar manifesto anche una volta, che *nil sub sole novum;* conciossiachè vedrete in uso già fin da età sì remota tanta parte di ciò che oggi comunemente, maledicendo, giudichiamo creazione de' nostri giorni.

Da ultimo una breve rivista dei modi, onde que' nostri allora si valsero per sopperire a quelle loro necessità, sarà la conseguenza pratica della lezione, forse non infruttuosa affatto pei tempi che corrono. Per essere la materia alquanto copiosa abbrevio ogni ragion di preambolo, e senz' altre parole eccomi all' argomento.

Piacciavi per altro che innanzi tutto io vi rammenti, come in quel secolo, specialmente nella metà sua prima, tuttochè nel fatto l' interno governamento del Comune fosse nelle mani dei Malatesti, dichiarati già dal generale Consiglio Difensori e Conservatori del pubblico; nel diritto però, e nelle relazioni esterne continuassero ferme le franchigie ottenute per diplomi imperiali e per bolle di Papi; in virtù di che non restava su noi alla Chiesa o all' Impero se non l' alto dominio, che riconoscevasi dal Municipio con lieve tributo annuo, e con qualche ottemperamento ai Rettori mandati per essi alla Provincia. Per la qual cosa ogni imposizione procedeva da libera volontà del Comune, e volgevasi ad intero profitto di esso: chè quell' annua prestazione alla Camera Apostolica si restringeva alla sola *fumanterìa,* la quale oggi diciamo *focatico.* [1]. " Nel 1337 furono pagate per questo titolo circa 600 lire di Ravenna; talchè, compreso le spese di esazione, e fatto ragguaglio colla moneta d' oggi, i contribuenti avranno pagato circa un quattro mila dei nostri franchi. Ciò che sappiamo di quell' anno si può argomentare degli anteriori e dei susseguenti. Anzi nel 1371, giusta la Relazione datane dal Cardinal Anglico fratello di Urbano V, si calcolava che per 5505 focolari o fumanti della Città e del distretto di Rimini, a 26 denari l' uno (imposta per questo titolo eguale in tutta Romagna) si pagassero 593 lire di Ravenna, sei soldi,

e otto denari. Quei 26 denari per fumante corrispondono a 65 dei nostri centesimi: che non lo sappia alcuno delle nostre ville!

L' amministrazione poi, e i bisogni della Provincia, che si discutevano nel general Parlamento presso i Rettori di essa, imponevano anche al nostro Comune una tassa, per la quale ogni anno periodicamente procedevano precetti e condanne per l' una parte, rifiuti, protestazioni, appellazioni per l' altra. Così nel 1310 furono pagate dal Comune di Rimini in due rate, per taglia de' fanti e de' cavalli della Provincia, 780 fiorini d' oro, e dieci soldi; vale a dire circa 1560 lire di Ravenna: e dovette essere a conto di maggior somma. [2] Nel Febbraio 1321 il Legato intimava da Cesena al nostro Comune il pagamento di lire 4294 pel mantenimento di 150 cavalli, e 300 fanti, contingente impostogli nel Parlamento di Bertinoro. Forse in quella somma furono comprese le multe, perchè i nostri vi si erano rifiutati; come appare da certa Ambasceria di scusa mandata per essi al Papa, nella quale allegavano i privilegi della Città; la già pagata fumanteria; non che le spese sostenute per la guerra coi Ghibellini della Marca e del Montefeltro; e facevano osservare che la quota assegnata ad essi fosse quasi il terzo dello imposto alla intera Provincia. [3] Nel 1336 il Parlamento tenutosi a Faenza, per 400 cavalli e per 50 fanti, tassò Rimini con bolognesi lire 3318; quando Ravenna fu richiesta di sole lire 800, Cesena di 1052, Imola di 700, Faenza di 1232, Forlì di 1644. [4] Il Comune di Rimini adunque fu veramente il massimo gravato nella Provincia. Tolte queste imposizioni per la Camera Apostolica e per la Provinciale, circa 30 mila delle nostre lire, tutto il resto di esse riferiva all' amministrazione municipale; e queste

procedevano o fisse, derivanti dallo Statuto, o straordinarie per fatto del Consiglio in causa di bisogni straordinari.

Fra i titoli d'imposta fissa, che nel Secolo XIV erano fra noi, primo fu quello sugli estimi. Il censimento sì urbano e sì rustico fra noi è antichissimo, e rimonta ab immemorabili. Ne trovo memoria al 1316, come di cosa già in uso chi sa da quanti anni, in un decreto di Malatestino *dall' occhio* Podestà e Difensor del Comune, pel quale davasi immunità dall' un estimo e dall' altro alle terre di Cattolica, siccome appartenenti alla Chiesa di Ravenna. E l' anno appresso i Frati dell' Ordine de' Servi chiesero al Consiglio e ottennero, fossero cancellate dagli estimi 36 lire di Ravenna, per le quali erano inscritte certe case in contrada S. Maria in Corte, che essi avevano comprate per edificarvi la Chiesa. Ma più notevole è che del 1345 gli estimi del riminese, urbano e rustico, venivano rinovati; segno che quelli in uso allora fossero antichi già molto. Restaci in Gambalunga un Codicetto pergameno di carte 16 contenente le Provvisioni e gli Ordinamenti fatti in quell' anno *super extimo noviter fatiendo de possessionibus et rebus hominum Civitatis, plani et Comitatus Arimini, et districtus eiusdem.* Sono dicianove Rubriche, le quali, se non altro per la curiosità, non incresca abbiano alcune parole.

Per la prima fu stabilito che tutte le possessioni poste nella Città, nei borghi, nel contado, piano, e distretto di Rimini, di chiunque fossero, ad eccezione di quelle dei Malatesti *et suorum fidelium,* dovessero misurarsi di nuovo: *debeant de novo apertichari et mensurari per apertichatores bonos, fideles, et expertos in arte:* distinguendo le proprietà dell' un cittadino da quelle dell' altro, e la qualità e natura di ciascuna. Do-

vevano misurarsi cioè partitamente le vigne, le terre lavorative, gli orti, i canneti, le selve, i pascoli, le pantere, i laghi ecc. colla pertica bollata del Comune, comprendendo fossi, boschi, siepi, ripe ecc. nel modo onde si misuravano per ragione di vendita. E così misurata ciascuna possessione dovea porsi all' estimo del proprietario o del possessore, detratta la decima parte a compensazione dei fossi, delle siepi ecc. Anche le possessioni delle Chiese e dei Luoghi pii si volle fossero misurate, da registrarsi però in libro separato e distinto. Lo che pure fu eseguito sicuramente; poichè una vigna del Monastero di S. Giuliano di Rimini posta nella Cappella di Massa, distretto di Longiano, in rogito del 13 gennaio 1354 in Gambalunga dicesi stimata undici lire e quattordici soldi *ad extimum Comunis Arim.* (Non dovea arrivare le sei tornature). Anche le possidenze che le Chiese concedevano in enfiteusi a' laici furono inscritte a carico degli investiti.

La seconda Rubrica tratta dei Soprastanti all' opera (*superstites*), e de' Notai loro; non che delle mercedi. E costoro dovean notare per ciascun terreno la Cappella, il vocabolo del fondo, nome e cognome de' confinanti; e ciò in due esemplari pergameni, l' uno da tenersi nell' Uffizio del Comune, l' altro da custodirsi nella Sagrestia di S. Francesco presso i Frati Minori. E poichè l' operazione era da farsi per Cappelle, ossia in tante sezioni, la Rubrica terza provide, perchè ogni Cappella avesse indicatori dei relativi confini, e di quelli di ciascuna proprietà, in concorso dei possessori.

La quarta e la quinta si occuparono del modo di ricevere le indicazioni, e del modo col quale i misuratori dovessero operare.

Importante è la Rubrica sesta, per la quale fu prescritto l' estimo da applicarsi alle varie condizioni

delle singole terre. Conciossiachè la vigna superiore ai tre anni di piantamento dovesse apprezzarsi all'estimo in ragione di 40 soldi ravennati per ogni tornatura, ossia due lire d'allora; la terra lavorativa, gli orti, i giardini ecc. una lira; il canneto soldi 25; il prato 15; le selve frascate, le pantere, [10] i laghi 10 soldi; la selva non frascata, i terreni sodi a pascolo, due soldi. Noto è come la tornatura di Rimini, composta di cento pertiche da dieci piedi riminesi l'una [11] sia circa metri quadrati 2948, o Are 29-480 circa: e noto è pure il valore della lira di Ravenna d'allora, la quale, ragguaglio fatto, era circa sei volte la nostra. [12] Una tornatura di vigna adunque fu posta all'estimo 12 dei nostri franchi; la terra lavorativa 6; il canneto 7:50; il prato 4:50; la selva frascata 3; ecc. Gioverà anche sapere che, presa una media da parecchi contratti di que' di, ne ho avuto di risultato che siffatto estimo corrispondesse al valore corrente allora e reperibile, come uno sta a dieci; sicchè l'estimo fu il decimo del valor reale. [13] Lo che non porremo a difetto, tornando eguale per ognuno. Ben diremo difetto l'esser presa a base di valore la sola quantità o misura, e la qualità del piantamento sovraposto; non tenuto poi conto alcuno della speciale fertilità o potenza del suolo, tanto varia in questo paese.

La Rubrica settima riferisce all'estimo urbano; ed ordina l'apprezzamento in lire tre di Ravenna, cioè 18 delle nostre, per ogni casa, *domus*, nella quale dal cittadino fosse fissata l'abitazione propria e della famiglia; in 30 soldi, o nove nostre lire, per ogni altro fabbricato, enunciato colla voce *metatum*, [14] sotto cui credo fossero magazzini, stalle, granai, ecc. Se uno avesse casa concessa a nolo, e ne abitasse altra presa a nolo, era a porsegli in estimo la prima e non la

seconda. E sì pel metato. Chi avesse più case fosse estimato di quella sola che abitasse; le altre, se non locate ad alcuno nulla pagassero; se locate, fossero sottoposte alla tassa sul fitto, non so a quale misura. Ciò fu espresso anche più chiaro nella Rubrica 71 Libro II dello Statuto. Proibito poi demolir fabbricati, o venderli a chi non fosse del territorio.

L' ottava fissa da chi fossero a pagarsi gli oneri pubblici nella concorrenza di proprietario e di semplice possessore; fra i quali il Comune nell' interesse proprio sceglieva a piacere.

La nona tratta delle proprietà degli estranei (*forensium*) non soggetti alla giurisdizion del Comune; e del modo di ascriverle all' Estimo. E le furono poste in libri separati, con distinzione di quelle appartenenti ai cittadini di Pesaro, di Montefiore, Castelnovo, e Scorticata, perchè, come sudditi *Domini nostri*, questi potesse con esso loro *mitius procedere quam cum extraneis*. Poi separatamente quelle degli abitanti di Roncofreddo, di San Marino, del Montefeltro, della Massa, di Cesena, ecc. I possessori o coltivatori, residenti su tali proprietà, dovevano rispondere essi delle imposte: in mancanza anche di questi restavano obbligati i frutti pendenti.

La decima prescrive la procedura pei reclami in favore di chi si tenesse gravato.

L' undecima diè facoltà di denunciare chi operasse con frode nelle indicazioni a danno del pubblico o dei cittadini.

Per la duodecima fu sancito che quella possessione, di cui non si trovasse proprietario nè possessore, fosse applicata al Comune, ponendosi all' asta; o fosse ceduta alla propria Cappella, obbligandosi questa ai tributi.

La decimaterza fu a dichiarazione che il nuovo Estimo non avesse a far danno ai Malatesti.

La decimaquarta, e la decimaquinta impongono pene per coloro che facessero inscrivere lor possessioni nell' estimo di persona privilegiata, o in Cappella diversa da quella della propria abitazione.

La decimasesta ordina che ogni due anni appositi Ufficiali e Notai abbiano a segnare le *Additiones et diminutiones extimorum*, indicando le terre che da semplici lavorative fossero divenute vignate, o le vignate fosser tornate arative o sode. Lo stesso Ufficio avrà curato anche i trapassi delle proprietà, che noi diciam *le Volture*.

Colla diciasettima furon nominati Apperticatori con Notaio per giudicare le quistioni, correggere gli errori, e soprastare ai Soprastanti.

La decimottava sospese durante l' operazione, *donec assagium finiatur*, l' esercizio dei Tribunali civili, ad eccezione delle cause di alimenti e di mercedi, per la ragione che i Giudici e i Notai sarebbero assenti dalla città, intesi nella operazione anzidetta.

L' ultima pose in facoltà del Magnifico Difensore Malatesta il fare quante aggiunte al Regolamento o dichiarazioni fossero stimate opportune. E già ne' fogli appresso succedono dieci dichiarazioni fatte sopra altrettanti dubbi sorti nella esecuzione dell' opera; delle quali ci bastino le prime due. L' una fu sullo inscrivere i beni laicali propri dei Cherici; perocchè questi non sottostando con la persona alla giurisdizion del Comune non avrebber potuto essere tratti *ad onera realia subeunda*. E fu trovato modo a ciò coll' invitar laici a farsi inscrivere per ciascuno di essi Cherici, mediante compenso sulla rendita della possessione; e se niuno fosse per accettare, quella possessione en-

trasse nel novero delle vacanti, cioè delle prive di possessore. Per la seconda dichiarazione poi fu ordinato, che le case dei non territoriali, le quali fossero date a nolo in nome di essi, non avessero a porsi all' estimo, bastando per quelle il *datium fictum seu pensionis.*

Per quanto cotale maniera di estimo possa parer difettosa, fatto confronto coi Catasti dei nostri giorni, ad ogni modo essa ci fa testimonianza sicura del buono avviamento, onde i nostri luoghi procedevano nell' arte di ripartire le gravezze pubbliche; mentre veggiamo rispettabili Provincie italiane mancar tuttavia di ogni sorta di estimi. Per la qual cosa giudicate ora voi, o Signori, se potevasi tollerare in silenzio che un' autorevole Statistica dicesse oggi al mondo che « la formazione di un Catasto regolare... in questa « Provincia (Forlì) venne *iniziata* sotto l' impero in « Italia del I. Napoleone. » Avevamo adunque estimi che oltre cinque secoli fa erano già antichi, e si rinnovavano; e questi servivano di base ad una delle prime Collette o Imposte a rendita pubblica. Noi ignoriamo la somma, alla quale dovettero ascendere i valori dell' un estimo e dell' altro; ma essa dovette essere assai bassa, sia per lo mitissimo apprezzamento assegnato, sia per la estesissima possidenza diretta del Clero, e dei Signori che ne erano privilegiati. Ma trovato che nel 1316 la colletta da cui erano esentate le terre di Cattolica ascendeva a 30 denari per ogni lira inscritta sui Catasti d' allora, avremo su quel tenuissimo estimo un carico del dodici e mezzo per cento. E se nel 1374 è ricordata in Pesaro la colletta di sei denari per lira, noi crederemo questo fosse il carico per ciascuna rata, la quale pagandosi anche tre volte all' anno dovea tornare al sette e mezzo per

cento. " Da quanto ne segnò particolarmente il Cardinale Anglico, citato più sopra, nella sua Relazione o Descrizione di Romagna fatta nel 1371 (statistica preziosissima per que' dì), pare che Rimini da questo titolo traesse dieci mila lire di Ravenna, che sarebbero 60 mila delle nostre. E basti di questa imposta.

Per secondo titolo di rendita il Comune segnava il *Siliquatico*, o dazio del Sale. " La Rubrica 73 del Libro II dello Statuto riminese, rinovato nel 1334, ci fa sapere che la Camera nostra municipale prendeva quindici lire di Ravenna per ogni mille libbre di sale; vale a dire nove delle nostre lire per ogni cento libbre; ossia il Comune imponeva nove dei nostri centesimi per ogni libbra di sale. A che aggiunto il valor reale di questo, le spese di trasporto e di vendita, sarem persuasi che il prezzo di così importante elemento anche allora non fosse gran fatto inferiore a quello normale de' nostri giorni. Ignoriamo il consumo, e quindi la rendita. Ma il Cardinale anzidetto nel 1371 segnava a calcolo sotto questo titolo cinque mila lire di Ravenna, o circa 30 mila delle nostre.

Per terzo fonte di rendita, come assai degno di menzione, segua il Registro. Molti crederanno che il Registro quale abbiam oggi sia un trovato dei tempi nostri. Invece lo si riscontra in Rimini fin dal Secolo XIII; e in Pesaro, in Cesena, in Ravenna e altrove, nel Secolo XIV comunemente; e chi sa fin da quanto tempo innanzi. Ne assicura una pergamena del 3 Gennaio 1286 in Gambalunga, nella quale è data facoltà ad un tale di scrivere certo atto *in Registro Comunis Arim.* In altre del 1320 e 1325 abbiamo atti presentati al Registro, e la dichiarazione della tassa pagata. In Gambalunga è pure un protocollo (segnato C. P, 2, n.° 17), ove è l'estratto di

ogni rogito presentato a quell' Uffizio, e la tassa ricevuta per ciascheduno. E l' Uffizio non solo doveva servire per la esazione della tassa, come trovo negli Statuti di altri Comuni; ma anche per la sicurezza dei contratti, o per controllo, come oggi dicono, degli atti rogati; avendosi pure un rogito, 28 Marzo 1325, copiato e cavato per intero dai Registri del Comune. Anzi è notevole un protocollo della Biblioteca anzidetta che ricorda nuove provvisioni fatte dal Consiglio a' 9 Maggio 1384 *super instrumentis porrigendis officialibus Registri Comunis Arim.* e il relativo Bando pubblicato a' 4 Gennaio appresso per ordine del Vicario di Galeotto Malatesti, *quod omnes Notarii darent Officialibus Registri cedulas de verbo ad verbum pro ut habentur in instrumento.* Lo che fu inserito nel Libro III dello Statuto, Rubrica 237, la quale è dettata in volgare, e dice che ogni Notaio « dibba dare per scripto fra i « termini de le provisioni vecchie all' offitiale del Re- « gistro in carta bambaxina a parola a parola... e « l' offitiale dibba quelle cedole registrare... de verbo « ab verbum non diminuendo niente de le dicte ce- « dole a lui dade. Per lo quale registrare possa torre « dai contraenti soldo uno di contratti picioli, et soldi « II di grandi » conservando le cedole in filze.

Le Rubriche 243, 244 dello stesso Libro Statutario segnano il tempo, entro cui i contratti erano da registrarsi, e prescrivono le tasse da pagare. Pena era la nullità del contratto per chi non lo avesse registrato entro otto dì, se stipulato nella città o nei borghi; entro 15 se nel distretto; ed entro un mese se stipulato fuori di questo: fatta eccezione in favore dei commercianti, le scritture de' quali ottenevano pieno effetto ancorchè non portate al Registro. La multa era la tassa doppia: e la tassa nei contratti relativi a trasmissione

di proprietà, come compre e vendite, donazioni fra vivi, transazioni, quietanze su cosa immobile ecc. era il cinque per cento, pagando per ogni lira di capitale sei denari il cedente e sei l' acquirente. E così nelle successioni sia testamentarie sia legittime; ad eccezione degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli e nipoti, e delle cause pie. Quanto ai mutui, ai depositi, alle confessioni di debito superiore ai 20 soldi, la tassa era due denari piccoli per lira; e per altri contratti diversi la registrazione si tassava a due soldi per contraente. Fra i vari documenti da me veduti colla registrazione in fine mi basti ricordare un atto del 13 marzo 1335 in Gambalunga, contenente compra di un terreno per lire 240; registrato, e pagate per tassa dodici lire. In altro del 21 gennaio 1391 la compra di un terreno per cento lire ne pagò cinque al Registro. Un mutuo di Lire 15 pagò due soldi e sei denari. Una remissione di offese fu tassata quattro soldi. Altrettanti ne pagarono un compromesso e una quietanza. La esenzione poi dalla tassa in favore de' varii rami di Casa Malatesti apparisce frequentemente.

Ma quale rendita annua dovette fruttare al Comune il Registro? Ignorasi interamente, nè v' ha maniera ad argomentarla. In Faenza questo dazio, secondo il cardinale Anglico, fruttava 2300 lire; e in Pesaro 1000. Osserverà qualcuno che oggetto di registrazione fossero gli atti pubblici o notarili, nulla detto di altre scritture: e noi di contro osserveremo che a que' di l' uso delle private scritture fu rarissimo, trovandosi adoperato il Notaio anche per le minime cose. Nel 1384 fu fatto rogito per allogare in Mondaino a due anni un garzone presso un maestro calzolaio ad apprendere l' arte *calzolarie;* e il Registro tassò l' atto sei soldi. Si rogavano e si registravano i contratti di

mezzadria; quelli pel fitto de' buoi, de' cavalli, delle pecore, e de' somari. Sicchè registrandosi gli atti notarili registravasi tutto.

Appresso queste tre principali ragioni di Imposte seguano ora le minori.

Le Rubriche 44 e 81 del Libro I dello Statuto imponevano la bollatura dei pesi e delle misure. In esse, e nelle 64 e 80, trovi le bilancie, le stadere, i marchi, le libbre, le mezze libbre, le oncie, e le mezze oncie, di ferro. Lo staio, il mezzo staio, la quartarola, la bernarda (ossia terzo di quartarola), la mezza bernarda, e le scudelle; *bernardam*, *mediam bernardam*, *et scutellas*. Pei liquidi al minuto la libbra, la mezza libbra, la quarta, la mezza quarta, e la quarta della quarta, appellata buzola: *et quartam quarte*, *siue buzolam*. Per l' olio, queste eran di vetro. Poi i passi, le braccia, le pertiche; e pei fornaciai i moduli, le forme da pietra e da coppi, non che le corbe e le misure per la calce. Ogni bollo era tassato in denari sei, pari ai nostri centesimi quindici. E quì per la rendita la stessa domanda, e la stessa risposta.

La Rubrica 79, Libro II, tassava i carri ed i birocci all' oggetto di riparare e mantenere la lastricatura delle vie. Cinque soldi, o sia una lira e mezzo d' oggi, per ogni carro: la metà pel biroccio.

Le Rubriche 75, 76, 77 del Libro stesso parlano del *fondatico;* ed era il dazio che pagava ogni nave carica nel prender porto; ad eccezione di quelle provenienti da luoghi, ove le nostre fossero franche. Dieci soldi n' era la tassa, o tre lire d' oggi. Particolarmente poi i naviganti che levassero vino dal contado nostro doveano pagare dieci soldi *pro qualibet amphora capacitatis navilii* (tonellata) *pro quolibet viagio.*

La Rubrica 28 del Libro III in ogni pagamento facesse il Comune imponeva la ritenuta del cinque per cento: imposizione ingiusta se applicata a contratti anteriori alla legge; inutile e ridicola se applicata a quelli da farsi: chè ogni contraente col Comune dovea provedere nelle condizioni del contratto che la ritenuta non gli facesse danno. Questa era a favore della manutenzione del Porto; al quale inoltre ogni testatore era tenuto far lascito.

Un atto in Gambalunga (27 Luglio 1391) ricorda gli Esattori pel Comune di Rimini del dazio sul ferro e sul legname, *ferri et lignaminis;* e il dazio *Baraterie,* che avrei creduto riferire a rivendugliuoli di piccole mercanzie, se un altro atto del 7 Marzo 1383 nella Biblioteca stessa non ricordasse espresso quest' arte in una quietanza reciproca di due soci per tutto quanto ebbero avuto *occasione baratterie et ludi ad tabularium baratterie Rambotini et Francischini tam in civitate et dioc. Arim. quam extra.* Coloro adunque ebbero case da giuoco; sulle quali era dazio, espresso anche nello Statuto, Libro III, Rubrica 114. Anche in Imola, per testimonianza del cardinale Anglico, fu il *datium Baratterie et Buttini.* Nè mancò qui pure il *datium postribuli.* Zanotti, *Collezione* T. VI, P. II, p. 145.

Ma singolar ragione di rendita pel Comune, e qui e altrove, fornivano i maleficii e le carceri colle condanne e colle multe; sulle quali il Cardinale anzidetto segnò a calcolo per Rimini 4000 lire; ossia 24 mila delle nostre.

Lo stesso Cardinale ricordò pure la gabella della macina; quella del vino che si estraeva e mandava all' estero, e quella del vino che si vendeva al minuto; e l' altra sulle beccarie. Inoltre qui pure doveano essere come in Pesaro i dazi sui panni di lana e di lino;

datium pignolatorum ricordato già fra noi in atto del 30 marzo 1371 (poi vedi la N. 14): quello sull' olio, e l'altro sulle carni salate che si mandavano fuori. I quali dazi tutti, comprese le Collette sugli estimi, tuttochè in parte segnati dal ricordato Cardinale distintamente come fu esposto, fruttavano in cumulo al Comune per approssimazione, secondo lui, annue lire di Ravenna 73 mila e settecento; il doppio cioè di quanto per i medesimi titoli nel 1374 fruttava Pesaro. [10] Ma quella rendita dovea esser rendita netta, ossia libera dalle spese di riscossione; sicchè non avremo difficoltà di ritenere che il pagato dai cittadini ascendesse alle 80 mila lire di Ravenna; le quali, ragguagliate colle nostre per la moltiplicazione del sei, diventeranno 480 mila; e per ritondare il conto le porteremo a mezzo milione di franchi nostri sonanti. E tuttavia sarem lontani dall' essere persuasi che siffatta cifra ancora si avvicini al vero. Coloro doveano pagare di più, trovandosi sovrimposte frequenti, e addizionali, specialmente sulle collette, e sul vino, e sulla macina. Perrocchè il mantenimento di un Governo con la opportuna forza, e quello di una Corte Baronale, non dovea costar poco.

Vero è che in queste somme erano comprese tutte le imposizioni, che oggi diciamo governative, provinciali, e municipali; e vero è pure che esse traevansi dalla intera cerchia distrettuale d' allora, nella quale, anche dopo che nel Marzo 1358 fu distaccato dal riminese il Vicariato di S. Arcangelo composto di otto Castella, nominatamente Santarcangelo, Savignano, San Mauro, Gatteo, Montiano, Seravalle, con altre due, e con sei ville; restavano pure nel riminese 42 Castella, fra cui Saludeccio, Longiano, Verucchio, Roncofreddo, Montefiore, Montescudo, con 50 ville, e il Borgo di

Cattolica. Per le quali ragioni sarà forse fra voi o Signori, chi giudichi quelle tasse ben lieve cosa; e dica in suo cuore: Beati loro!... Beati loro? Sospendete per poco il giudizio vostro, e vogliate por mente al ragguaglio dei valori di que' tempi con quelli dei nostri.

Egli non è a dubitare che i valori d'allora fossero di tanto più bassi di quelli de' nostri dì. Presa una media da parecchie vendite di terreni avvenute in quegli anni, e fatto confronto per la quantità e per la posizione loro coi valori che quelli avrebbero oggi, ho potuto persuadermi, che i reperibili allora stanno ai nostri per lo meno come uno a tre. Lo che mi è tornato pure dai contratti sui commestibili pressochè tutti, de' quali ho visto il prezzo. [1] Chè quel del grano, del vino, dell' olio, ci sta esso pure a un terzo del valor d' oggi. Per la qual cosa, messi insieme que' prezzi, non direm troppo, se porremo che quei valori fossero sicuramente sotto la metà de' nostri; sicchè la cifra di quelle imposte pagate, ossia quel mezzo milione, rappresenterà per ragguaglio coi valori nostri più del doppio di quello che numericamente e materialmente presenta. E coloro con lo aver pagato di valor reale quel mezzo milione de' nostri franchi, ne pagarono per valor relativo quanto è per noi un milione intero, se dir non piaccia un milione e mezzo. Ponete mente poi che il numero allora dei tassabili essendo assai limitato per la quantità grande dei privilegiati, dovette esser cagione che le sovrimposte specialmente si raggruppassero su pochi, dando loro un carico elevatissimo.

Ho detto la quantità dei privilegiati. Sarà poi vero che costoro fossero immuni affatto da tasse? Il numero più considerevole di essi era nel Clero e nelle Chiese,

non sottoposte ad imposizioni laicali. Ma a quante altre imposizioni non andò particolarmente soggetto l' un Clero e l' altro a quegli anni per fatto della Chiesa medesima? Chi scorre i documenti di quei dì trova frequentissime le contribuzioni imposte dalla Curia Romana ai Monasteri ed alle Chiese, quando per Sussidio caritativo, quando per Decime triennali o sessennali, quando per Procurazioni in favore di questo o di quel Prelato, Nunzio, o Visitatore. Una pergamena in Gambalunga (Luglio 1330) contiene la cessione di due pezzi di vigna, e il pagamento di 46 lire di Ravenna, fatto dal Convento di S. Agostino per sua quota in causa di procurazioni pagate dal Clero a Bernardo Vescovo d' Ostia Cardinal Legato. Nè ciò per soli ecclesiastici venuti per negozi od ufficii di religione, ma anche per quelli che ci venivano a titolo puramente civile. Così nel 1391 il Clero di Rimini pagò circa mille nostri franchi per procurazione dovuta all' Ambasciatore del Papa, venuto a comporre una quistione tra i Malatesti e i Feltreschi. Due altre collette furono a carico del Clero nel 1393 per altri due Messi pontifici, venuti qua per la stessa ragione; la seconda delle quali fu di ducento ducati, ossia oltre due mila franchi, pagati al Cardinal di Bari pei nove dì che fu in Rimini per quella faccenda. E chi non sa quante pensioni si imponevano dai Papi sulle Chiese per favorire famiglie ad essi specialmente devote? Per addurne un esempio domestico basti ricordare la provisione imposta nel 1263 sulle Chiese di Romagna da Urbano IV in favore de' noti fratelli Gianciotto e Paolo Malatesti allora studenti. [11] Aggiungi in fine qualche sovvenzione anche al Vescovo diocesano, siccome imparo da un atto del Feb. 1345 in Gambalunga, contenente come l' Ospedale di S. Spirito di Rimini ven-

dette una casa con forno a titolo *subuentionis Ven. in xpo patris et dni dni Alidosii Episcopi Arimin.* Oltrechè i bisogni pubblici del Comune traevano il Clero stesso alcuna volta per amore o per forza a tassarsi da se medesimo, contribuendo sua parte. Così per innondazioni straordinarie, avvenute nel 1397, il Clero di Rimini pagò al Comune 300 ducati, ossia più di tre mila franchi, all' oggetto di ristaurare il Porto ed il Ponte, danneggiati particolarmente in quell' infortunio. Onde non è raro il caso di veder Monasteri, i quali per siffatte necessità allogassero case e terre per lungo corso di anni. Per la qual cosa anche il Clero, con tutte le sue immunità, non fu per questo titolo senza le speciali sue tribolazioni.

Per ultimo ai dazi e alle Collette si aggiungevano anche fazioni personali, per le quali il cittadino era tenuto a concorrere nelle cavalcate, dovea riattar strade, cavar fosse, e prestare tanti altri servigi non senza incomodo, nè senza spesa. Onde qui pure si sarà più volte replicato il lamento che il fiorentino Fazio degli Uberti fece nel suo Dittamondo (Lib. II. Cap. XXIII), lodando i tempi anteriori a commiserazione de' suoi.

Qui non si ponea dazio alla stadera
    Del pan, del vin, del mulino, e del sale,
    Che disperasse altrui, come or dispera.
Ma solo il censo al modo imperiale
    Ciascun pagava, e questo era sì poco,
    Che a niun doleva, nè faceva male.
Qui si potea da uno in altro loco
    Passar per le città ad una ad una
    Sanza costar bollette un gran di moco.

Ed infatti che altro sono le cumulate imposizioni, se non vera disperazione del popolo, ruina di ogni industria, distruzione pubblica? E ciò tanto più quando il denaro cavato per sì fatti titoli passi in terre lon-

tane, lasciando molte parti del civil corpo dissanguate e morte. Lo che non avveniva in que' dì, in cui i dazi e le collette d'ordinario si rifondevano là stesso, onde erano levate. Per la qual cosa, ben lungi dal dissimulare oggi siffatta generale sciagura, io vorrei aver voce stentorea, la quale a quanti sono sulla terra Amministratori di popoli intronasse nelle orecchie l'aurea sentenza del buon Trajano: il fisco essere come nell'umano corpo la milza, la quale, se troppo si dilata e cresce, conduce alla morte. Anzi ricorderei loro sentenza ben più autorevole: *qui vehementer emungit elicit sanguinem.*

= Ma elli son beati, e ciò non odono =

Signori! Conosciuta così la mala condizione, in cui per questo titolo furono pure que' nostri padri creduti felicissimi, viene ora a pratica conseguenza per noi il cercare come essi provedessero a rendersela pur comportabile. Dirò breve. A que' tempi sopperiva a ciò mirabilmente la liberalità della Chiesa, la semplicità della vita, la operosità cittadina.

La Chiesa possedeva moltissimo; ma la Chiesa era madre, che i copiosi frutti di quelle ricchezze generosamente nel popolo riversava. Non era artigianello, che non tenesse casa a vita propria de' figli e de' nipoti, avuta in enfiteusi da qualche Monastero o da qualche pio luogo, cui riconosceva con annuo mitissimo canone, quando di un piccolo denaro, quando di una o di mezza giornata di lavoro, [12] quando di un'anguilla, quando di altra simile tenuissima prestazione. Vi erano vigne, vi erano estese terre, vi erano comode abitazioni, che allo stesso titolo si concedevano a' laici per l'annua ricognizione di una lira, o di una filza di fichi, o di una libbra di pepe, o di una focaccia, o di un cap-

pone, o di una spalla di porco. Senza poi dire che la Chiesa coi molti e grandiosi suoi monumenti fu la nudrice delle arti, e il rifugio dei professori di esse. Oh! quanti valenti, dopo aver consumata più che metà della vita entro quegli asili di pace e di santità nell' esercizio dell' arte, venuti poscia a vecchiezza lo stanco spirito e le membra inferme in essi interamente ricoveravano. E come la Chiesa diffondeva suoi doni direttamente a pro dell' industria, in conforto delle arti, a bene delle famiglie; così la beneficenza privata o cittadina era tutta intera a consolazione del povero; conciossiachè dal ricco la si esercitasse con la persona e con l' opera, come la carità cristiana comanda; e non per cedole mensili firmate d' ordinario non da pietà ma da boria; nè con l' impuro lucro di orgie o di spettacoli a nuovo insulto dell' umanità; nè in fine per mezzo di gente venale e di amministrazioni complicate e costose, che divorassero la metà delle rendite in mostrare come fu spesa l' altra metà. E di ciò basti; chè anche più profittevole fu la semplicità del vivere, e la operosità cittadina.

Io so che a quegli anni già nelle città popolose era sorto il lusso e la mollezza. Note sono *le donne contigiate* con *cintura*, che era *a veder più che la persona*. So che *faceva nascendo* già *paura la figlia al padre, chè il tempo e la dote* fuggivan *quinci e quindi la misura*. So che ampie case erano *di famiglia vote*, perchè, ridotto di fasto, non si occupavano che da un cittadino appena con moglie, e con pochissimi figliuoli. So *le sfacciate donne fiorentine*; e so più altre cose ancora. Ma voi sapete al pari che non era ancora il lotto, il quale spingesse uomini e femmine a gittar somme alla fallacia di un sogno. Non erano ancora le carte da giuoco, che inducessero

a fare spreco di tempo e di moneta con ruina dei più floridi patrimoni [13]. Non vi erano Giornali (unica merce non soggetta oggi ad imposte,) che a dispendio di tempo e di denaro seminassero empietà, discordia, menzogne. Non era ancora il tabacco, che alleggerisse le tasche, distillando il cervello, e consumando le viscere. Non venivan di Parigi le mode a impor nuova foggia di vestimenta al rinovare di ogni stagione. La ricca veste, grave per gemme e per oro, colla quale era andata a marito la gentildonna, restava capitale di famiglia, che conduceva al rito medesimo la figliuola e la nipote. Le arti si coltivavano per amore dell' arte, e non per sola ingorda voglia di guadagno, nè per sordida speculazione. E ne seguiva che uscita l' opera dall' officina, se l' uso non la consumasse, anzichè diminuir di valore, col tempo ne aumentasse; quando a' dì nostri non è roba che uscita di bottega non ne scemi la metà per lo meno. La pecunia nostra non andava in lontani paesi prezzo di nastri, di piume, di ninnoli e di balocchi; ma fra noi si lavoravano i panni lini, le lane, e ogni ricco tessuto; fra noi si operavano le preziose orificerie, e quant' altro occorre a far pulita e gentile la vita. Ed è su quei lavori nostri appunto che tutto dì studia, e vi si inspira lo straniero; al quale oggi noi con bocca aperta per meraviglia e per ignoranza, ma sempre per vituperevole inerzia colle mani in mano, diamo intero il merito noi medesimi di tante invenzioni. Gli spettacoli infine erano munificenza del Principe o del Signore; nè frugavano due volte la borsa del cittadino, l' una col pagar tasse per essi volente o nolente, l' altra col prezzo della tessera necessaria per essere ammesso a goderne.

Io so che quell' arte, che tratta delle pubbliche rendite, o della Economia pubblica, la quale anche essa oggi si dice scienza (e che scienza sia, almeno applicata alla pratica, vel dicano le liste del debito pubblico di tutta Europa) ha fatto speciali titoli di rendita appunto il giuoco, gli spettacoli, il centuplicato consumo, gli introdotti bisogni. So ancora che per questi introdotti bisogni si dà pane e vita a quantità numerosa di produttori e di consumatori insieme; e so che quell' arte o scienza vi trova ragione, e se ne compiace. Ma non per questo mi starò dal dire miserabili quelle Nazioni, a far pari i bilanci delle quali debbono contribuire le imprudenze, le scioperataggini, i vizi, e forse anche i delitti dei cittadini: miserabilissime quelle genti, fra le quali sterminata quantità di braccia, anzichè nella costruzione di opere salde e durevoli, si occupa e si affatica in produr nullità che non lasciano segno. Si: anche il diletto entri nella civiltà e nella gentilezza de' popoli: ma la velocità d' un cavallo, la valentia di un citarista, di un cantante, di una ballerina, non ingojino tanta parte delle pubbliche sostanze e delle private, senza misura, e senza proporzione colla mercede anche la più largamente concessa a chi suda nelle arti maggiori, o si consuma nelle discipline scientifiche e letterarie.

Ma egli non era questo l' argomento mio, o Signori. Ve ne domando scusa. E riepilogando permettetemi vi ripeta, che il cittadino in tutti i tempi, quando più quando meno, ebbe a sentire il peso delle imposte pubbliche; che quelle d' oggi son quasi tutte quelle stesse che furono ne' tempi antichi; e che come il passato e il presente pur troppo sarà l' avvenire, finchè dureranno, e dureranno sempre, pubblici bisogni. Ma come la frugalità e l' operosità

cittadina bastarono in altri tempi a far ciò comportevole, molto meglio la frugalità stessa e l' operosità bastar devono oggi, se si accoppieranno anche fra noi alle dovunque aumentate industrie, agli estesi commerci, ai mezzi tanto accresciuti di produzione. Oh! se le nostre donne fossero italiane da vero! Oh! se i nostri giovani eleganti estendessero lo studio di Nazione alle Arti nostre, cessando da quella preferenza vergognosa a quanto ci viene d' oltremonte e d' oltre mare! Se gli italiani si accordassero in questo per un decennio solo, le nostre officine, venute a nuova vita, non solo si alzerebbero al pari delle straniere, ma tornerebbero maestre all' Europa, siccome furono sempre. Deh! che la cognizion del passato, mentre ci conforti a sostenere il presente, ci scorga anche a farlo migliore; e ci persuada che quaggiù, per un ordine costante di Providenza, i beni e i mali, quando più quando meno, si compensano sempre.

NOTE

[1] Fantuzzi. *Monum. Raven. T. V, p.* 6, 65, 103.

[2] Pergamene in Gambalunga, 23 Marzo 1310.

[3] Fra le Schede del cardinale Garampi in Gambalunga, Busta 251. Estratto *ex autographo chartaceo in Archivo Arcis S. Angeli.*

[4] Altra Scheda, come sopra, Busta 252: *ex libro Rationum Thesaurarii Romandiolae.*

[5] Olivieri. *Mem. di Gradara.* p. 113.

[6] Pergamena contemporanea in Gambalunga alquanto lacera in principio, nella quale un tempo fu letto l'anno MCCCVI. Ma poichè essa reca Marzo, e il Pontificato di Giovanni XXII, che non fu Papa prima dell'Agosto 1316, non può essere anteriore al 1317.

[7] *Provisiones et Ordinamenta super extimo noviter fatiendo.* Rubrica 5 — *Statutum Arimin. Liber I, Rubrica* 46 — In Gambalunga.

[8] **La Lira.** La lira fu moneta nominale o ideale, anzichè reale od effettiva; e componevasi di 20 soldi, nominali anch'essi in principio, e non effettivi. Moneta reale furono i denari piccoli, detti *ravennati, agontani, riminesi ecc.* secondo la Zecca donde

uscivano: e sono quelle monetuccie di mistura, il cui valore può ragguagliarsi con due centesimi e mezzo de' nostri. Dodici di essi facevano il soldo. A questi si aggiunse poi il *grosso*, che cominciò a coniarsi d'argento; come se ne coniò quindi un altro maggiore, detto *denaro d'argento*, che per valere due soldi fu il decimo della lira. Questa adunque, sempre nominale, si componeva di 240 *denari* piccoli effettivi di mistura; e si componeva di 20 *grossi* d'argento da dodici piccoli l'uno; come componevasi del pari di dieci *denari d'argento* da due soldi, ossia da 24 piccoli. In ogni modo entrando in essa, quando più quando meno, 600 grani d'argento, corrisponderebbe a cinque delle nostre lire, le quali contengono appunto altrettanto. Chi sa però come il prezzo dell'argento abbia diminuito dopo la scoperta dell'America da quello che fu prima, comprenderà che quei 600 grani, pari oggi alle nostre cinque lire, dovettero valerne ben sette e più. Sicchè nel ragguagliare in media la lira d'allora colle sei d'oggi, come non si è creduto dir troppo, così si è creduto d'aver calcolato anche le diminuzioni dell'argento posto in quelle monete entro quel secolo, sapendosi che i 606 grani postivi in principio si ridussero a 570, ed in fine a 533.

Il Fiorino d'oro poi, e il Ducato, si valutarono in media, poco più poco meno del doppio della lira.

Vedi Zanetti. *Zecche d'Italia, Nuova Raccolta*, T. V. p. 383, 393, 396, 397. — Battaglini *Mem. sulla Zecca*, p. 67, 117. Vedi anche *Gran Dizionario del Commercio* vol. 5, *Monete*, p. 363, 366.

È notevole che nel 1364 uno de' nostri Malatesti, andato in Corte dal Papa, ebbe in dono un fornimento da tavola pel peso di 59 marchi 4 oncie, e 3/4, d'argento; e fu segnato nelle spese di Corte, come fu visto dal cardinale Garampi nell'Archivio Vaticano, 417 fiorini, 11 soldi, e 9 denari. Circa dieci nostri franchi all'oncia. Vi dovette essere compreso però il lavoro e la doratura.

9 Saggio dei valori nel riminese, corrente il Secolo XIV.

In questa Nota pongo alquanti fatti, cavati dagli studi pel mio Volume IV della Storia di Rimini ancora inedito, i quali hanno servito di base alle argomentazioni di questo scritto sui valori che le cose ebbero quì nel Secolo XIV, in confronto di quelli che esse hanno oggi. Dichiaro però d'aver proceduto per sola approssimazione; e confesso che per questi calcoli si è ben lungi dall'avere certezza nessuna; ma essendo entro i confini del vero

possono bastare alle conseguenze che mi importava cavarne. Lungi pertanto dal fissar canoni, sarò contento di dar materia a chi si invogliasse di internarsi più positivamente in questi studi, i quali ravvolti in non poche difficoltà, richiedono cognizioni ben più estese per sciogliere. Ed ecco quanto su ciò mi è avvenuto di incontrare in atti notarili visti nella Gambalunghiana, o posseduti da me. Do preferenza ai terreni, e prendo dalle

Vigne. Nel 1335 mezza tornatura di vigna, posta presso Verucchio, fu venduta dieci lire di Ravenna. Nella rinovazione dell' estimo dieci anni dopo, secondo la Rubrica sesta delle Provvisioni, si sarà allibrata per una lira; e quell' Estimo fu proprio l' uno a dieci. Torna lo stesso per una tornatura posta all' Albereto, venduta nel 1378 per ducati dieci, o circa lire 20. Nel 1362 due tornature di vigna poste in S. Giustina furono vendute per ravignane lire 50. Segnate all' Estimo quattro lire, vi stanno al rapporto di uno a 12 $^1/_2$. E così fu nel 1370 per una tornatura e mezzo presso Santarcangelo, che si pagò 37 lire e 10 soldi. Nè diversamente sei tornature di vigna in San Vito, pagate nel 1397, 150 lire, ossia 25 l' una: e poco meno un' altra tornatura e mezzo in Santa Giustina, venduta l' anno stesso per lire 34. Ma nel 1335 una tornatura e sei tavole di vigna, posta presso Verucchio, fu venduta per 40 lire di Ravenna (240 delle nostre). Messa all' estimo poco più di due lire, dovette starvi come uno a dicianove. E nel 1377 una tornatura e un terzo di altra vigna in S. Giustina, venduta per lire 53, soldi 10, dovette starvi come uno a venti; mentre fu come uno a 13 una tornatura e mezzo posta nel territorio di S. Giuliano, venduta nel 1383 per lire 39 e soldi 10. Aggiungi una tornatura in Serravalle, che, venduta nel 1362 per lire dieci, dovette starvi come uno a cinque. Finalmente l' anno stesso altra tornatura posta in S. Martino Riparotta, fu comprata per lire sei: allibrata due lire, vi stette come uno a tre.

In questi undici contratti sono comprese 18 tornature di vigna, vendute tutte *jure proprio* per la somma complessiva di 450 lire di Ravenna; in media cioè a 25 lire, pari a nostri franchi 150, l' una. Segnate all' Estimo in cumolo 36 lire, il ragguaglio di questo con quel valore sta come uno a dodici e mezzo.

Terreno arativo. Nel 1344, secondo una pergamena presso di me, tre tornature di terra arativa, poste al *Secondo*, furono vendute per 30 lire; e nel 1355 altre tre in Vergiano per lire 30 e 10 soldi. Fu appunto dieci volte l' estimo imposto loro dal Regolamento.

In altra pergamena mia del 1356 un terreno in S. Lorenzo in strada fu stimato undici lire e mezzo di Ravenna per tornatura; e nel 1395 dodici tornature e 84 tavole nella Cappella medesima valsero lire 138, 13 soldi, e 6 denari; cioè undici lire l'una. In Borgazzano nel 1397 una tornatura si pagò undici lire; e in Coriano l'anno stesso con 30 lire se ne comprarono tre. Nel 1361 due tornature in Bordonchio valsero lire 30; cioè 15 l'una: e nel 1390 tre altre in Cerasolo valsero 48 lire, o 16 l'una. Aggiungi nel 1378 cinque tornature, poste in S. Martino Montelabbate, pagate 104 lire; e l'anno appresso sette altre in S. Gio: in Compito 147. Ciò nell'estimo come uno a 21.

All'incontro nel 1385 due tornature alla *Viserba* valsero 18 lire, cioè nove l'una: ed otto alla *Polverara* nel 1398 ne valsero 69, cioè circa otto e mezzo per caduna. Poi in Bordonchio nel 1372 un terreno fu venduto a sette lire; e quattro tornature a sette e mezzo: e tre altre presso S. Giuliano nel 1392 a sei lire.

Nel 1336 due tornature di terra, poste in Casalecchio di Verucchio, si comprarono per cinque lire l'una; e così nel 1360 otto tornature e 12 tavole in Bordonchio per 40 lire. Poi trenta nel 1382 nella stessa Cappella furono pagate circa 150 lire. Tutte queste, allibrate a una lira, vi stanno al valor reale d'allora come uno a cinque. Al saggio medesimo vi stanno le quaranta tornature poste in Casalecchio, comperate nel 1394 per duecento lire; ed altre dieci a Castellabbate vendute nel 1384 a cinque lire l'una.

A quattro lire per una nel 1390 furono vendute due tornature poste in S. Vito; e nel 1359 un terreno in S. Lorenzo in strada, lato il mare, non fu venduto più che tre lire la tornatura; e in S. Gio: in Perareto nel 1373 si comprò terreno a sole due lire.

Queste 153 tornature, poste in varie Cappelle del riminese, venute in 23 contratti cumulativamente per lire 1185, danno una media di lire 7, e $^3/_4$. Sicchè unito questo saggio a quello delle vigne, che fu 12, $^1/_2$ ne avremo in media complessiva che l'estimo dei terreni in quell'assaggio fu circa il decimo del valor reale.

Resta a notare che il prezzo minimo delle vigne fu sei lire di Ravenna per tornatura, pari a 36 delle nostre; e il massimo fu 40, pari alle nostre 240: quando oggi non so che vi sia vigna così scadente da non valere le nostre 150 lire la tornatura; mentre n'ha tante che superano le 500.

Del pari il prezzo minimo delle terre lavorative fu due lire di Ravenna, pari a 12 delle nostre; e il massimo fu 21, ossia nostre

126; mentre oggi quale di questi terreni sta sotto le cento nostre lire per tornatura? e quanti non salgono alle 400 ed alle 500? Per la qual cosa non si sarà detto troppo che i nostri terreni abbiano oggi almen tre volte il valore d'allora,

Opifici, Case, Navi. Il valor delle Case incontrato nel Secolo XIV torna anche men chiaro che quel dei terreni; perchè ordinariamente non vi è espressa nè la misura, nè i piani: e la indicazione della contrada non basta sempre a distinguere la condizione del posto. Noto i seguenti contratti visti nella Gambalunghiana.

Un Molino in S. Martino Riparotta fu affittato nel 1386 per 30 staia di grano. Messo quel grano a 12 nostri franchi, quell'affitto oggi importerebbe 360 lire.

Nel 1397 la metà di una Concia con attrezzi, posta in Rimini, contrada S. Simone, sulla fossa, fu venduta 140 lire di Ravenna, o sia 840 delle nostre.

Nell'anno medesimo una casa a solaio ad uso di albergo, con cantina e stalla, e con cinque letti, in contrada S. Gregorio, via *de tabernellis* (sarebbe presso la Pescheria) fu data a pigione per 30 lire di Ravenna, o 180 delle nostre.

Una Casa *magna*, a due solai (cioè a tre piani con quello a terra) posta in contrada S. Silvestro, ossia piazza Fontana ora Cavour, fu data a pigione per 18 lire di Ravenna, pari a 108 nostre. E una casa a solaio in contrada S. Croce (verso l'odierno Vescovado) fu venduta per 40 lire.

Una cantina in contrada S. Vitale, da terra al solaio, nell'anno medesimo fu comprata per 35 lire, ossia 210 nostre. E una casa a due piani, contrada S. M. *in Argumine* (la Gomma), strada maestra, *platea maior*, oggi Corso d'Augusto, fra le due piazze, fu venduta 375 lire di Ravenna pari a 2250 nostre.

In fine due terzi di un Burchio, appellato *S. Antonio*, fu pagato 66 ducati, 22 soldi, e 8 denari; e il Registro prese otto soldi. Non è detta la tenuta; nè se da nautica, o da pesca (C. P, 2, n.° 17, p. 24, Anno 1384).

Grano. Una pergamena del dicembre 1379 in Gambalunga contiene vendita di 28 staia di grano per 56 ducati d'oro, o circa 112 lire di Ravenna; le quali per 28 danno quattro lire, pari a 24 franchi, per ogni staio o sacco nostro. Quello fu anno di notata carestia nel riminese, tanto che il Cronista nostro contemporaneo racconta come nel 1380 il prezzo del grano fosse salito

« in Arimino VI et VII libre el staro, et non se ne trovava. Et « mis. Galeotto sostenne per contentare i grossi cittadini perfino « adì XX de Marzo; et adì ditto mandò la tromba per la terra, « che ogne persona che volesse el grano andasse al loco ordi- « nato per tre libre lo staro. Ogne homo gridava: Viva, Viva el « Signore. »

Crederemo che la generosità di Galeotto Malatesti, per quanto fosse molta, apprezzando in que' dì il suo grano tre lire d'allora, o 18 delle nostre, non lo avrà apprezzato al minimo degli anni di massima abbondanza; e da ciò argomenteremo che il prezzo ordinario negli anni buoni fosse due lire, o due e mezzo, cioè fra le 12 e le 15 delle nostre. Lo che corrisponde a poco più di un terzo, e certo è sotto la metà del valore d'oggi. Un'altra pergamena infatti contiene vendita di 13 staia e mezzo di grano fatta nel 1397 per 50 soldi allo staio, ossia due lire e mezzo d'allora, o 15 delle nostre. E nel Registro delle offerte per la Festa del B. Giovanni, che può vedersi nell'Archivio Capitolare, si trova al 1391 la vendita di una bernarda di grano (dodicesima parte del sacco) a quattro soldi e mezzo, cioè 27 de' nostri; che porta il sacco a nostre lire 16 e cent. 20. Poi ricorda un mezzo staio venduto a una lira e due soldi, che corrisponde a 13 nostre lire e 20 centesimi per sacco.

Due fatti stanno in opposizione a questi prezzi. L'uno è una quietanza, che trovo nel Codice Pandolfesco in Gambalunga, per la quale risulta che nel 1362 i Malatesti soddisfecero il Canone dovuto alla Camera Apostolica coll'aver dato in pagamento 10625 corbe di grano *pro fulcimento civitatis Bononie ad rationem triginta duorum sol. bonon. pro qualibet corbo.* La corba frumentaria di Bologna pesa 140 libbre; il sacco o staio riminese ne pesa circa 400. [1] La corba adunque è qualche cosa più di un terzo del sacco riminese. Se la corba fu valutata 32 soldi di Bologna, cioè circa nostre lire 9 e cent. 60, il sacco nostro ne valse ben 27. Ammetto che in quella cifra fosse compresa la spesa di compra e di trasporto (forse anche la macinazione?) e tutto quanto sarà

[1] Calindri. *Statistica dello Stato Pontificio.* Perugia, 1829, p. 496, 546. Trattandosi di calcolo approssimativo non mi occuperò della piccola differenza tra la libbra di Bologna e quella di Rimini, sicuro che la corba sia un buon terzo del sacco. Il Sacco riminese poi si divide in quattro *Caselle,* in dodici *Bernarde,* in 384 *Scodelle.* Lo che non è esattissimo, perchè le dodici bernarde superano alquanto il sacco.

piaciuto ai Malatesti di mangiarvi sopra, trattandosi di approviggionamenti in tempo forse di guerra, pagabili dalla Camera Apostolica. Ad ogni modo non potrebbe abbassarsi il valor di quel grano in prima compra sotto le 20 lire nostre; e per quegli anni mi pare ben alto. Forse anche quella fu stagione di carestia?

Tutto l' opposto emerge dal fitto, o giogatico, dei bestiami dati a *Sòcida,* come dicono le nostre carte. Perocchè è notabile che nell' aprile 1361 fu dato a socida un bue lavoratore, valutato 18 lire di Ravenna, per l' annuo fitto di tre staia di grano. Il valore del bue non passerebbe le 108 nostre lire; e quel del grano salirebbe alle 60 valutandosi a lire 20, e alle 36 valutandosi a 12. Sproporzione enormissima la prima, enorme pur la seconda. Del pari nel dicembre di quell' anno medesimo furono dati due buoi da lavoro, stimati lire 30, pel giogatico o fitto di sei staia di grano. Il valore de' buoi sarebbe le nostre 180 lire (il quinto del valore d' oggi); quello del grano anche a dieci lire, sarebbe un terzo del valore de' bovi. Frequentissime sono queste curiose locazioni, da cui risulta quanto basso fosse il prezzo del bestiame. Ne segnerò le più singolari, tratte dai protocolli della Gambalunga.

Bestiame. Oltre i due contratti ricordati qui sopra, noto che nel 1336 un somaro fu valutato cinque lire di Ravenna, o 30 delle nostre; e nel 1361 una somara, *cum poledrello ad pedes pilaminis albi,* quattordici lire; 84 nostre. Per questa fu promesso il fitto di uno staio di grano. Nel 1385 una somara con puledra stimata ducati quattro e mezzo, circa 54 lire nostre, fu data al fitto di tre quartarole di grano.

Nel 1359 un manzo ed una manza furono stimati dieci lire di Ravenna. Nel 1360 un bue da lavoro *pilaminis brunelli et cornibus levatis,* stimato undici lire, fu dato a socida pel fitto di due sacchi e mezzo di grano. Il bue valeva 66 delle nostre lire, il grano, anche valutato dieci, ne avrebbe pagate 25. L' anno appresso altro bue di pelo rosso *cum cornibus brocchis* (prominenti) fu dato per lire 18, e ne furono promesse in fitto tre staia di grano. Valore del bue lire nostre 108, del grano 30.

Nello stesso 1361 un paio di buoi da lavoro *pilaminis merli,* stimati 30 lire ravignane, fu dato a socida pel fitto di sei staia di grano *culmis starolis ad mensuram Comunis Arimini;* ossia con una colmatura per sacco, se pur non si intese per ogni quarta. Nel 1383 due bovi stimati 36 ducati d' oro, ossia circa 76 lire di Ravenna, ebbero per fitto nove sacchi di calbigia.

Nel 1398 una vacca con vitello lattante fu stimata 23 ducati, o 45 lire di Ravenna, pari a 270 nostre. Vedi che il prezzo ebbe alzato notabilmente; ma del pari si alzò il fitto. Nel 1397 un paio di bovi stimati 40 ducati, o circa 480 lire nostre, fu dato a socida coll' obbligo di dieci staia di grano per fitto. Doveano restituirsi però *tales quales erunt* dopo un anno; e la perdita o il guadagno a tutto conto del locatore; mentre in tutti gli altri fitti era sempre a metà.

Ho sospettato se la stima, fatta di convenzione fra le parti, non fosse così bassa a comodo, per pagar meno al Registro. Ma prima non è supponibile che il locatore per risparmiar qualche soldo di tassa volesse donare al conduttore grossa parte di capitale: poi la Rubrica 244 dice espresso che l' istrumento *socide animalium* non si tassava che in ragione di due soldi per contraente.

All' incontro nel Registro di spese per la Festa del B. Giovanni nel 1391 fu segnata la compra del manzo a 18 denari la libbra: sarebbero 45 de' nostri centesimi: e il castrato si pagò due soldi la libbra, cioè 12 de' nostri. Un paio capponi nove soldi o 54 de' nostri. I prezzi al minuto son notabilmente alti. In causa forse dei dazi? [1]

Vino. Nel 1336 *per tres salmas vini* fu soddisfatto un debito di tre lire di Ravenna. Sarebbero sei lire nostre per soma. E così del 1391 fra le spese per la Festa del B. Giovanni una *barila* di vino, o mezza soma, è segnata dieci soldi, che torna al saggio medesimo. Sarebbe sotto la metà del valore d'oggi.

Olio. Nell' anzidetto Registro l' olio comprato al minuto nel 1391 fu segnato a due soldi la libbra: sarebbero 12 de' nostri; lo che reca la soma a 60 nostre lire; mentre all' ingrosso la compra di una *barila*, costò due lire e 16 soldi, pari a nostre 16, e cent. 80. Lo spacciatore al minuto avrebbe fatto un guadagno di circa la metà; o furono i dazi, che fecero alzar tanto la vendita al minuto?

Pesce. Le Rubriche 102, 103 Lib. I dello Statuto, inscritte *de Piscatoribus,* pubblicate per intero nel 1864 fra le mie *Memorie sul Porto di Rimini,* prescrivono che da Giugno a Novembre il

[1] Anche l' Anonimo Cronista dice che nel 1577 si vendè « la carne XXVI denari la libbra » (13 soldi de' nostri): ma quello fu anno di tale penuria, che in Pasqua « non se possè havere in Arimino tanta carne fresca che bastasse per mitade. »

pesce grosso, superiore ad una libbra, dovesse vendersi a denari sei, pari a 15 nostri centesimi, per ogni libbra da oncie 18; e quello di peso inferiore alla libbra a denari quattro, ossia dieci centesimi nostri: il quinto del valore d'oggi. Da Novembre a Giugno poi il prezzo fissavasi per due buoni cittadini incaricati a ciò dal Comune. Notevole che i forestieri, i quali venissero a vender pesce in Rimini, dovevano venderlo *in una rugha* separata da quella dei nostri; pena ai cittadini che vendessero pesce nei banchi dei forestieri *in eorum rugha;* e viceversa. Notevoli ancora le prescrizioni che i *piscivendoli* dovevano osservare. Poi la Rub. 251 del Libro III prescrive che la tinca di Perugia da una libbra o più fosse venduta a 20 denari, cioè dieci dei nostri soldi, per libbra; e 18 denari, o 45 nostri centesimi, se minore. Le lasche 16 denari per libbra, o 40 centesimi nostri.

Stipendi. Nel 1326 la custodia di due prigionieri di guerra, fra quali un naturale del Conte d'Urbino, costava due fiorini al mese per uno; meno di 24 nostre lire.

Nel 1371 i custodi delle Porte di Rimini, secondo la Relazione del cardinale Anglico, avevano due fiorini e mezzo al mese per ognuno; ossia men d'una lira nostra al giorno. E così i dodici uomini, che nel 1373 guardavano la Rocca di Castel San Pietro, giusta i relativi mandati fra le pergamene della Gambalunga, avevano due fiorini e mezzo al mese: e il Castellano n'aveva cinque.

Gioverebbe fare studi sulle paghe militari. Nel 1321, e nel 1326 la tassa per la forza della Provincia segna dieci fiorini d'oro al mese per ogni cavallo, e due per ogni fante: ossia fra le tre o le quattro lire nostre al giorno per ogni uomo a cavallo; e 16 nostri soldi per ogni fante.

Nel Registro di spese pel B Giovanni è segnata la giornata di un Maestro falegname con otto soldi: sarebbero 48 dei nostri; e dovette essere una giornata proprio da Maestro.

Fitto di cavalli. La Rubrica 65 del Libro I dello Statuto stabilisce il fitto d'un cavallo a vettura tre soldi, se per un giorno solo; due soldi e mezzo, se per più giorni. Sarebbero 18 e sarebbero 15 de' nostri soldi. Nel 1358, tempo di guerra, un cavallo si noleggiò a 4 soldi al giorno.

10 *Processus habitus coram Fran.co de Capellis de Mutina Auditori g.li Petri Card. S. M. Transtib. Vic. generalis pro S. R. E. inter Galeottum de Malatestis de Ar.io ex una, et Malatestam pupillum*

filium et heredem qm Pandulfi de Malat. de Ar.io etc. An. 1374 a die 3 novembris usque ad 31 Ian. 1374.

Comissio data fuit a Petro Forlivii 22 septembris, Ind. II, anno III. Greg. XI. Allegabat Galeottus, se constitutum fuisse Vicarium in Civit. et Comitatu Pensauri m.se Aug. 1364, cumque Vicariatum fuisse pro eo administratum a Pandulfo cum honorario 300 Libr. Rav. singulis mensibus: quodque omnes alii proventus ad Galeottum spectarent; sed d. Pandulfus omnes huiusmodi proventus sibimetipsi retinuisset: quare, secuto obitu d. Pandulfi die 19 m.sis Ian. An. 1373 Galeottus Malatestam eius filium ad rationem reddendam vocavit de omnibus indebite a parente eius perceptis. Quod annuatim datia, pedagia, collectæ etc. reddebant circiter.

Datium pannorum lane et lini	*lib.*	1000	—
— *Olei et carnium salitarum*	»	550	—
— *ponderis grani quod macinatur*	»	700	—
— *Molendinorum et navilium*	»	150	—
— *Becarie et vini ad spinam*	»	2500	—
— *Bestiarum Civitatis et Curie, Modii; quarti et buzzolar.*	»	320	—
— *Sprocarie.*	»	400	—
— *Fecie et zinzillorum*	»	150	—
— *Vini empti et extracti — Aurificum — Conducte et extracte bestiarum — incussure modii olei recollecti — novellorum, domorum, et someriorum.*	»	4112	—
— *Compositionum Comitatis* (*sic*) *Pensauri* .	»	4200	—
— *Zocchos condemnationum Vicarii — Cavalerii — Damnorun datorum et custodie* .	»	1220	—
— *Salis conducti*	»	2400	—
— *De Carceribus*	»	100	—
— *Salis ad minutum — panis — fabe — et penarum*	»	200	—
— *Capitorum extimorum.*	»	2400	—
— *Viarum et pontium.*	»	100	—
— *Quedam extraordinaria Not. Palatii et Iudeorum.*	»	70	—
— *Molendina Co.is Pens.* 500 *salmas grani* .	»	—	—
— *Collecta civ. et Comit. Pens. de* 6 *den. pro libra, capit cum capitibus extimorum que imponitur et exigitur bis vel ter in anno.*	»	4900	—

Datium Registri . . . . *lib.* 1000 —
— *Dacium Becharie* . . . . » 1600 —
— *Item de extraordinariis* . . . . » 8000 —

An. 1374, *Ind. II, Arimini, tpe potestarie nob. et pot. Viri Guidonis Baldi de terra Burghi S. Sepulchri hon. Pot. Arim. die* 11. *Ian. — Paulus de Civ. Castelli Index Causarum Co.is Arim.*

Privilegium Egidii Card. S. Clem. quo Malateste et Galeotto germanis concedit vicariatum Arim. Fani, Pensauri, Forosinfronii, et aliorum locorum — Dat. Eugubii 8 *id. Iul. Anno III Innoc. VI.*

Item Prorogatio eiusd. Vicariatus facta ab Urbano V, 15 *cal. Mart. An. I.*

Pandulfus obiit 19 *Ian.* 1373, *qui percipiebat quotannis quinque* (sic) *millia Ducatorum; et residuum proventorum erogabat in usus necessarios pro gubernio civ. et Comitat. Pens.*

Per sententiam declaratur Malatesta debitor ex causa predc.a Ducatorum auri 34650.

Data fuit Arim. 31 *Ian.* 1374.

Così è scritto di tutto pugno del Card. Garampi in una sua scheda in Gambalunga, Busta 302, Cartolare — *Varia de Malatestis* — senza aver notato poi in quale Archivio egli abbia visto quel Processo e quella sentenza, di cui fece l' estratto.

[11] Tonini. *Rimini nel Secolo XIII, p.* 567.

[12] In pergamena della Gambal. 3 Marzo 1312 la pensione da pagarsi al Mon. di S. Giuliano per certa enfiteusi è espressa con queste parole = *medietatem unius hominis ad operam manualem prestandam.* E in altra del 5 Giugno 1363 — *quarte partis unius hominis ad operam manualem.*

[13] L' invenzione delle Carte da giuoco rimonta all' anno 1391. La introduzione però, e la difusione di esse fra noi, non può essere che posteriore molto.

[14] Sarò sì temerario da aggiungere anche una Nota filologica? Valga quel che sa valere, la pongo. E dico che il dettato di coloro, i quali anche fra noi scrissero nel Volgare del Secolo XIV, è studiato, ed è avuto per buono. Prova siano le nostre Cronache, e in particolare quella dell' Anonimo riminese, pubblicata dal Muratori *Rer. Ital. Script. T. XV,* e di nuovo dal chiarissimo filologo

Commend. Zambrini. Nè diversamente le Leggende della nostra B. Chiara. Ora se tutti que' Notai e Attuari nostri di que' dì, invece di stendere quei loro atti in barbaro latino, ce li avessero scritti nel natio volgar loro, il quale sebbene senta del dialetto, non è proprio il dialetto, ma è il parlar volgare delle persone educate d' allora, quegli atti si spoglierebbero oggi spigolandovi per entro locuzioni e parole rispettabili per proprietà e per eleganza. Coloro invece latinizzarono quel loro volgare; e con ciò nascosero le forme del parlar nuovo, e ve le seppellirono. Se noi razzolandovi dentro le disseppellissimo? Or bene valgano per saggio le parole seguenti, capitate in questi studi, alcune delle quali domandano se non altro una dichiarazione qualunque

Apperticare, Apperticato, Apperticatore, Apperticazione, vale misurare, misurato, misuratore, misurazione, di terreno per mezzo di pertica. Il Vocabolario del Tramater, ristampato a Mantova nel 1845 (non ne ho alla mano altro più recente) ci dà *Pertica* per lungo bastone, e per antica misura: *Perticare* nel significato di percuotere con pertica; e, nell' uso, anche di misurare terreno con pertica: *Perticatore,* colui che batte con pertica, o misura terreni con pertica — Agrimensore. — Porta pure *Apperticare,* ma nell' unico significato di percuotere colla pertica. Mancano affatto Apperticato, Apperticatore Apperticazione. Il nostro Notaio del 1345 scrivendo nel Regolamento pel nuovo Estimo *apertichari aperticatores, aperticatio,* ci fa sapere che nel suo volgare si usò anche *apperticare, apperticatore, apperticazione* per misurare, misuratore, e misurazione di terreno con pertica. Altrettanto incontri in un Quaderno cartaceo del 20 marzo 1305 in Gambalunga, intitolato — *Liber possessionum Cappelle S. Iuvenalis et Territorii Sci Iuliani a p e r t i c a t a r u m per... a p e r t i c a t o r e s ad hoc pro Com. Arim. deputatos... ad dictam a p e r t i c a t i o n e m fieri fatiendam.* Ciò proprio nei giorni di Dante.

Assaggio. L' anzidetto Regolamento intitola la Rubrica I. *De novo a s s a g g i o fiendo pro novis extimis:* e più sotto *per notarios a s s a g i i;* e in più altri modi, mostrando che in quel volgare latinizzato, per *assaggio* si intese l' operazione intera del nuovo Catasto; misurazione, descrizione, valore, appropriazione ecc. Nel Vocabolario la voce *assaggio* è fatta sinonimo di assaggiamento; ossia l' assaggiare o gustar leggermente di checchessia. Il Ducange (*Venet.* 1736) alla voce *Assa* reca, che *assagium* nello Statuto di Milano *est examinatio auri vel argenti — Assagiator, Examinator.*

Camangiarolo, vedi **Treccolo**.

Diacetto: *Deacceptum, Diaceptum*. Quietanza, o Dichiarazione di pagamento ricevuto. Registro di pagamenti riscossi: modo ellittico che vale *Regestum de acceptis pensionibus, servitiis etc.* Nessun dizionario di latinità, nè di bassa latinità, nè volgare, ha questa voce, usata non di rado dai nostri, perchè tratta da documenti che rimontano a qualche antichità. Eppure il Ducange ha segnato *desusceptum*, che vale altrettanto.

Come quietanza, o dichiarazione di pagamento ricevuto, i documenti riminesi offrono l'apoca del Vescovo Zozolino dell'anno 1182, che può vedersi nel mio *Rimini, vol. II, p.* 589, e che si conserva originale fra i *Monum.* del Zanotti, T. I. n.° 2, ora in Gambalunga; la quale quietanza finisce: *Unde pro vestro munimine feci scribere hoc diaceptum vobis etc.* La formola è tratta da quella usata frequente da più secoli innanzi nella Curia Arciv. di Ravenna, per la quale citerò le sei ricevute degli anni 917, 921, 924, 928, 932, 933, recate in quel mio volume stesso, p. 487, 488, che finiscono appunto: *unde pro munimine vestro feci vobis hoc Deacceptum .... in hoc Deaccepto subscripsci.*

Come Registro di pagamenti riscossi, l'Archivio delle Corporazioni religiose soppresse nel riminese al cominciare di questo Secolo, ora in Gambalunga, offre un Codicetto, segnato AB, n° 740, il quale fuori nel Cartone è inscritto *Diacetum primum sci Salvatoris;* e dentro, dopo il millesimo 1392, *Iste est liber pensionum et servitiorum factorum et solutorum etc.* Poi in altro Codicetto, AB, n.° 789, inscritto fuori *Diaceptum Mon. Sci Theonisti de Lonzano,* è del pari un Registro, che comincia col 1415, e contiene la Nota delle pensioni riscosse da quel Monastero.

Che sì fatta voce sia stata introdotta da più Secoli anche nel volgar nostro, ne fa testimonianza la Cronachella della Confrat. di S. Girolamo, scritta nel 1442 da Ser Uguccione da Fano, che pubblicai colle *Memorie della Confrat.* ove si ricorda, come la casa, nella quale i fratelli stabilirono in Rimini la prima residenza loro « paga uno denaro per anno in lo diacetto de' Frati di Monte Oli-« veto (*in Scolca*), che è cominciato di novo; e appare come « noi abbiamo pagato la prima volta a c. 4 del detto diacetto. »

Questa voce adunque come dovrebbe aver posto, se non lo ha avuto, in qualcuna delle Appendici al *Glossarium* del Ducange che non ho vedute, così potrebbe aver titolo d'entrare anche nel Vocabolario della Lingua Italiana.

Fondatico. Lo Statuto intitola la Rubrica 75 del Libro II *De Navibus que debent soluere fundaticum.* Dazio imposto ad ogni nave carica, la quale mettesse fondo nel Porto di Rimini. Oggi dicesi *Ancoraggio.* Manca al Vocabolario; ma, sebbene di significato diverso, parrebbe avere la stessa ragione di entrarvi che *Ripatica,* segnatavi come — Diritto sopra le ripe dei fiumi o dei laghi. —

Fumante, Fumanteria. Nel Vocabolario anzidetto trovo *Fumante* per *fuoco,* ossia per *famiglia;* ma di *Fumanteria* per tassa sui fumanti, o sulle famiglie, non è segno. Si fatta voce è adoperata frequente dal Card. Anglico nella Relazione di Romagna del 1371; e prova, che quella fosse voce usata per tutta la Provincia a denotare la tassa, che oggi diciamo *focatico.* Il Ducange ne documenta l' uso anche nelle Marche.

Limata. Terreno formato da deposito di limo. Il Regolamento citato annovera nella Rubrica I tra le varie condizioni di terreno le *limate:* e nella 6ª distingue le *limate frascate et insiluate* dalle *non siluate et non frascate, licet in ea sint vinci uel genestre.* Anche questa dovette essere voce del volgar romagnolo, ed è antica. All' anno 1193 trovi *de M. Scutolo et in limata et in plano Ceule* (Fantuzzi, T. V, p. 466). Poi all' anno 1245 *limata fluminis Maricule et fundo paradisi prope Civitatem Arim.* (Ivi). In Gambalunga al 26 agosto 1101 fondo *limata* in S. Lorenzo a monte; poi al Feb. 1324, Orto *cum una limata* nel Borgo nuovo di San Giuliano; e nell' aprile 1344 fondo in S. Vito col vocabolo *limate.*

Metato, *metatum.* Non è la cosa più facile dichiarare il significato, nel quale fu usata questa voce nell' anzidetto Regolamento alla Rub. 7, inscritta *de domibus et metatis.* Il vocabolario la porta con quello di — Seccatoio di castagne — Ma è chiaro che derivò dal latino *metor-aris,* misurare; e significò spazio misurato e chiuso per abitarvi. Onde porre gli alloggiamenti fu detto *metari castra.* Dalle Costituzioni imperiali del quarto Secolo registrate nel Codice Teodosiano, e specialmente dal Titolo VIII, Lib. VII, *De Metatis,* inserto poi nel Codice di Giustiniano Lib. XII, Tit. XLI, si apprende, che *Metatum* fu l' onere dell' alloggio dovuto ai Militari, imposto su di ogni casa de' cittadini, che non ne fossero specialmente privilegiati. Onde *mensores* e *metatores* si dissero quei militi, che notavano le case a ciò gravate. La legge di Arcadio e di Onorio data l' anno 398, confermata nel 439 colla Novella 32 di Teodosio e Valente, inscritta anch' essa *de Metatis,* ci fa sapere, che ogni casa di cittadino, ad eccezione di quelli che godevano

immunità, si divideva in tre parti; due per il padrone, e l'altra pel Milite ospitando... *in tres domus divisae partes, primam eligendi dominus habeat facultatem, secundam hospes quam voluerit exequatur, tertia domino reliquenda* per gli altri usi domestici, fra cui le *tabernae mercimoniis destinatae.* Anche i Greci usarono grecizzando la voce stessa μιτάτον; ma essa è di origine latina senza alcuna dubitazione. Il significato suo dovette modificarsi poi secondo i tempi. Onde il Ducange, oltre l'esempio di *metare* per albergare, segna anche *metatum* e *metato* per lo spazio in cui è compresa la casa e le adiacenze sue. Ma il nostro Regolamento, se ben discerno, pare che per *metatum* possa aver inteso ancora quella terza parte di fabbricato assegnata non alla abitazione degli uomini, ma al servizio della casa; stalla cioè, cantina, granaio, legnaio ecc. *tabernae mercimoniis destinatae.* Anzi comprenderemo perchè la casa, *domus,* fosse da allibrarsi in tre lire, e il *metatum* solo in una lira e mezzo, se considereremo che quella comprendeva due terzi del fabbricato, mentre questo non ne costituiva che uno. Onde quell' estimo fu a proporzione giustissima. Fa meraviglia che tutti i fabbricati fossero da porsi ad un estimo stesso, quasi fossero tutti uniformi. Ma ciò richiederebbe studi più particolari sul modo di abitare proprio di quegli uomini; e non è materia per questa Nota.

I nostri documenti ci provano ancora che questa voce fu molto antica fra noi. Nella concessione, che Onesto Arciv. di Ravenna fece nel 975 ai figli di Gio: de Amoneta di una parte del fondo *Boccenano* presso *Scolca,* e di varie case poste in più luoghi, aggiunse *et foris regia predicti domi tercia parte metatus super predicto fluvio.* Quì pure vedi *metatus t e r c i a parte domi.* Ricomparisce la voce stessa altre due volte, ma come vocabolo di luogo e di villa in S. Martino in venti, agli anni 1015, e 1136, segnati nel mio vol. II. p. 512, 568. Per ultimo lo Statuto nostro alla Rub. 102 assegnando ai pescatori il luogo ove portare il pesce, proibisce deporlo nei metati: *nulla de dictis piscibus in metatis vel aliis locis reservatione facta.* Anche qui *metatum* dee valer magazzino.

Nolo. Da *navis naulum.* Da questo, fatta la contrazione dell' *a u* in *o,* ne è venuto nolo, come da *laude* lode, da *fraude* frode, ecc. Il Vocabolario alla voce *Nolo* dice, essere — Il pagamento del porto delle mercanzie e di altre cose condotte da navilii: ma si dice anche del pagamento che si fa per l'uso conceduto di alcuna cosa — Fra noi però questa voce è continua anche pel fitto delle case; e non è meraviglia se gente marina abbia applicato anche a queste la voce frequentissima per le navi.

I Toscani più propriamente per le case usano la voce *pigione*; e la derivano dal latino *pensio*, perchè in antico la pecunia pesavasi. E veramente dal *pendere* è *pensio*, da cui *pensione*, che si applicò in principio al canone delle terre date in enfiteusi; poi si estese ai fitti, ai salari, ecc. convertendosi, dicono, in *pisone*, e *pigione*. Sarà. Ma io sarei tentato a concedere ad un amico mio che la derivi, come lepidamente diceva, da *piget pigebat*; per non essere cosa più increscevole dell'avere a pagar la pigione, nè più difficile a riscuotere.

Pantera. Terreno paludoso, lacustre. *Panteria* è scritto nei documenti nostri. Il Forcellini reca *Panther, eris; genus retis quasi omnibus feris capiendis*: indi *Panthera, ae, a πᾶν et θήρα venatio*. Anche il Ducange la dice rete da anitre. Fra noi fu terreno paludoso con laghi, per cacciaggione di uccelli acquatici; e se ne conoscono vari in più Cappelle, ridotti ora a coltivazione, perchè scolati o colmati, i quali conservano pure il vocabolo *pantera*. Non dubito che questa sia una delle tante voci rimasteci dalla dominazione greca nell'Esarcato, derivando da πᾶν tutto e θήρ fiera; ossia luogo pieno di fiere; e, se luogo di fiere, dovette avere anche prossime selve. Infatti osservo che la Rub. 142 del Libro II dello Statuto è intitolata *de hiis qui habent siluas buschas prope panterias*. E nel Regolamento, Rub. 6, *limata frascata et insiluata, et etiam panteria et lacus*. Più chiaramente ancora nel Feb. 1397 fu espresso come un Giovanni Zinghi vendette a Gio. di Uguccio Gualdi *unum quartum panterie cum quarta parte busche et laghi pro indiviso cum Guaspare Magn. d.ni Galeotti de Malatestis* (Zanotti, *Collez.* T. IV, P. I p. 12). Nel ravennate se n'ha memoria che rimonta al 1147; *quinque tornaturias, ubi est panteria graminacii* (Fantuzzi T. II. p. 128). Dalle citate Rubriche nostre si apprende che sifatte pantere erano mantenute con apposite chiuse e con steccati; onde la Rub. 87 del Libro III si occupa *de pena frangentium panterias*; e dove ne fosse già una era proibito farne altra, se non alla distanza di 72 pertiche.

Il Vocabolario a questa voce si contentò di aggiungere questo paragrafetto = Sorta di palude o stagno artefatto di acqua, ove pigliansi anitre selvatiche, non che altri uccelli acquatici: voce rimasta in tal senso ad alcuni fonti (*leggi* fondi) in Romagna.

Pignolato. Ignoro affatto la derivazione di questa voce, sebbene il Ducange tragga *pignolare* dal *linum terere, infringere*. Ella deve significare ogni sorta di tessuti, non ostante che il Vocabolario la

definisca ristrettamente: Sorta di tessuto di lino e canapa. Ma che comprendesse anche quelli di lana lo assicura la Rub. 32, Lib. VI dello Statuto di Bologna, ove *ad faciendum pannum lanue, sive pignolatum.* Che operasse poi anche in bambagia lo dice espresso la Rub. 78 del Libro I dello Statuto riminese, ove, dopo detto degli esercenti l'arte della lana, è aggiunto: *omnes et singuli qui exercent artem pignolatorum in civitate et burgis Arimini teneantur et debeant ipsos pignolatos facere de bono bambaxio nouo, nec audeant vel presumant immictere vel immiscere aliquod bambaxium uxatum vel alias operatum in textura dictorum pignolatorum.* Poi la Rubrica 197 del Lib. III vuole che ogni pezza *pignolati bambaxini* sia lunga 25 braccia riminesi, e larga *ad modum mantoanum.*

Siliquatico. Dazio in genere. Per autorità di Isidoro nelle Origini *Siliqua est vigesima pars solidi; ab arboris semine vocabulum tenens* — Un grano — Valentiniano e Teodosio Impp. introducendo un piccolo tributo, o un piccolo aumento ad altri dazi già in uso, per una ventiquattresima parte del soldo, lo dissero *siliquatico*: indi questo passò a significare ogni dazio. Per noi adunque *siliquaticum salis* vale quanto Dazio sul sale. Se la fosse voce del volgar nostro, o se fu usata dal Notaio a sfoggio di latinità, o di erudizione, non saprei dire. Ne ho esempio al 1225 quando i Rodolfi da Lauditorio promisero ai riminesi *se nullum pedatium tolloneum vel siliquaticum... recepturos:* e al 1228 quando il Comune di Città di Castello promise del pari ai Riminesi che non prenderebbe da essi *pedagium aliquod, maltolettum, guidam, vel pretium pro guida, vel siliquaticum, vel aliquam aliam exactionem ullo modo.* Vol. III. p. 436, 456.

Soma è lo stesso che *salma* e *sagma.* L'anzidetto Isidoro, Lib. XX. cap. 16, dice: *Sagma, que corrupte dicitur* s a l m a, *a stratu sagmorum vocatur*: ed è quel carico qualunque, che si pone sopra la sella: il basto. Onde *caballus sagmarius, mula sagmaria* (somara) etc. e così *Salma vini, salma salis, salma frumenti, etc.* Da *sagma* si è detto anche *Sagoma* e *Sauma;* e da quest' ultima, fatta la contrazione dell' *a u* in *o*, si è formata *Soma*, come da *rauco* roco, ecc. La nostra *Soma* adunque è la stessa *Sauma*, o *Salma*, o *Sagma* dagli antichi. In Gambalunga all'anno 1362 si ricordano *quinque vegetes boni vini;* e ciascuno della capacità *XIIII salmarum ad mensuram et assagium Com. Arimini.* Non è espressa questa misura, ma dovette essere come al presente.

Sprocano. *Sprocanus*, e *Ars sprocanarie*, vuol dire il Sensale, e l'arte del Mediatore. Non ne ho trovato segno in alcun vocabo-

lario nè di latinità, nè di bassa latinità, nè di volgare. Dai greci il sensale fu detto προξενητής. Il nostro Statuto, Lib. I, Rub. 62, offre *sprocanus mediator*; e alla 146 Libro II, *Sprocanus sive Sensalis*. Per questa Rubrica era prescritto, quasi come oggi, che chiunque volesse esercitare *artem sprocanarie* dovesse farsi inscrivere nell' Uffizio del Giudice de' Malefici; dar sigurtà di 25 lire di Ravenna; pagare una tassa, cioè 20 soldi, ossia sei nostre lire per ogni anno. Non potesse far società, non far mercato di pesce, di legna ecc. e singolarmente *Sprocanus non possit emere vinum in quantitate*, cioè in grosso. Per ogni veggia di vino riceveva premio dell' opera sua sei denari dal venditore, e sei dal compratore. Poi la Rub. 43 manda certa quistione a decidersi *per duos sprocanos civit. Arim.* In Gambalunga al 9 Giugno 1301 trovo un Giovanni q. Orlanducci *Sprocani de burgo sci Iuliani*: e in un protocollo del 1350 *ad petitionem Rigolini Sprocani* (D. I, Busta 23, B, p. 81).

Lo Statuto di Pesaro del 1531 recato negli *Acta Sanctor.* T. III, di Giugno, p. 936, *Vita B. Michelinae*, offre *tabernarii*, *Spiocarii*, *et Triccoli*; ove è a leggere *Sprocani et Triccoli*. L' Annotatore conobbe i *Triccoli*; ma travolse molto curiosamente i *Spiocarii* in pettinatori di panni, o cardatori. Vedi qui sopra la Nota 10.

Treccolo e Camangiarolo. Lo Statuto intitola la Rub. 66 del Libro I *De Tricholis et chamangiarolis*; e ci fa sapere che l'*ars triculарie* consisteva nella vendita di polli, uccelli, ova, formaggio, ecc. e che i *Camangiaroli* attendevano specialmente a quella degli erbaggi. Il Vocabolario registra *trecca*, *treccola*, *treccare*, *treccheria*, *trecchiero*, *treccone*. Noi abbiam da aggiungere *treccolaria* e *treccolo*.

L' anzidetto Vocabolario segna *camangiare*, e dice essere — Ogni erba buona a mangiare, o cruda o cotta — I nostri *Camangiaroli* non potrebbero aver titolo di accompagnare gli erbaggi loro anche nel Vocabolario?

Lo Statuto alla Rub. 284 del Libro III ci fa sapere ancora che tutti costoro *Camangiaroli vel camangiarole*, *et omnes tricoli et tricole exercentes tricolariam in campo Comunis Arim.* (la piazza della fontana) *et omnes in dicto campo banchos tenentes*, dovevano curare la nettezza della piazza e della fonte.

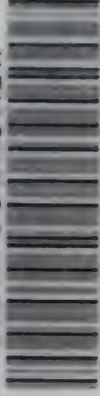
Or mentre fra noi lo studio sugli antichi parlari d' Italia è in tanto favore, non farebbe egli opera buona chi scorrendo con occhio paziente gli atti notarili dei Secoli XIII, e XIV, spogliasse quei barbari latini, e cavasse fuori quanto di bel volgare vi fu

racchiuso dentro, mostrando come e donde ci vennero tante locuzioni che adopriam tuttavia? Così *toto posse*, a tutta possa; *pro suo posse*, a suo potere; *dum opus fuerit*, se, o quando uopo fosse; *sub una posta*, in una partita; *de auere Comunis*, dell'aver del Comune, o del patrimonio pubblico; *subpositus in auere et persona*, sottoposto con l'avere e con la persona; *com hoc sit quod; cum hoc esset quod*, con ciò sia che, con ciò fosse che; ed altri seicento. Anche avrai osservato in queste Note le voci *maltolettum* per tributo estorto indebitamente, e *rugha* per via (aggiungi *piscivendolus*); le quali non derivano certo da latino, ma sono pretto volgare latinizzato. E quì si vuol notare, che il Vocabolario reca — Maltoletto — in significato di — Maltolto *latrocinium, malepartum, furtum;* confondendolo, parmi, col *male ablatum*, che si incontra frequente nei testamenti di que' dì coi lasciti copiosi *pro male ablatis;* cioè furti privati a danno di persone, alle quali, per essere ignote, non potevasi restituire.

Per ultimo tra gli stessi atti latinizzati non è raro trovarne qualcuno scritto nell'original suo volgare. Non posso tenermi dal trascrivere a saggio la seguente Cedola come fu data all'Ufficio del Registro nel 1384, traendola dal Codice Gambalunghiano C. P, 2, n° 17, p. 2.

— Al nome de deo am. 1384 adì p.° de magio. Sabatino dicto betonchio e Pasquale dicto Orlando soe figluolo de la capella de S. Vgolina, ciascheduno in solido, promette de lauorare a Giovanni de Damiano una peza de vigna e de terra posta in la capella de S. Laurenzo in monte tra i soi ladi per de qui a dui anni proximi che dia venire, a la mitade di frutti; cioè che il dicto betonchio e Orlando diba adure a chasa de dicto Giovanni la mitade di fruttti a tutte soe proprie spexe, e promette de lauorare bene ecc. Anchora se chiama contento e confesso de hauere dal dicto Giouanni de Damiano il dicto betonchio e Orlando in prestanza ducati quatro doro, i quali igli promettono di rendere quando cessaranno de lauorare dicta possessione. Presente Giouanni de baghino, e bucio de nucio tintore, e Giouanni de bartuzolo merciaio, si come apare per la copia de quista che igli se sottoscrissero de sua propria mano. Et soluit pro registro sol. quatuor, den. duos.

(Rivière - Bonnier)


UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 16 09 11 06 003 3